

# SINTESI CONDIZIONI ASSICURATIVE GENERALI

Definizione eventi	<p><b>GRANDINE:</b> Acqua congelata nell'atmosfera che precipita al suolo in forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.</p> <p><b>VENTO FORTE:</b> Fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7° grado della scala Beaufort, (velocità pari o maggiore a 50 Km/h – 14 m/s) limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorché causati dall'abbattimento dell'impianto arboreo.</p> <p><b>ALLUVIONE:</b> Calamità naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta a eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido o incoerente.</p> <p><b>GELO:</b> Abbassamento termico inferiore a 0°C dovuto a presenza di masse d'aria fredda.</p> <p><b>BRINA:</b> Congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno.</p> <p><b>ECESSO PIOGGA:</b> Eccesso di disponibilità idrica nel terreno causato da precipitazioni prolungate, intendendo per tali le piogge che eccedono per oltre il 50% le medie del periodo di riferimento, e comunque non inferiore ad 80 mm, calcolate su un arco temporale di dieci giorni, o precipitazioni di particolare intensità, intendendo per tali la caduta di acqua pari ad almeno 80 mm di pioggia nelle 72 ore. Sarà considerata eccesso di pioggia anche la precipitazione di breve durata caratterizzabile come "nubifragio" con intensità di almeno 30 mm riferite nell'arco delle 1 ora</p> <p><b>SICCITA':</b> Straordinaria carenza di precipitazioni, pari almeno ad un terzo rispetto alle medie del periodo di riferimento, calcolato in un arco temporale di trenta giorni, che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidità e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico, tale da rendere impossibili anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso.</p> <p><b>COLPO DI SOLE/ONDATA DI CALORE:</b> Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori con temperature dell'aria di almeno 40 gradi centigradi, che abbia per effetto esclusivamente scottature/ustioni del prodotto.</p> <p><b>SBALZO TERMICO:</b> Variazione brusca e repentina della temperatura dell'aria che per durata e/o intensità arrechi effetti determinanti sulla vitalità delle piante con conseguente compromissione della produzione. Tale fenomeno straordinario deve provocare un abbassamento o innalzamento della temperatura dell'aria di almeno 12°C rispetto all'andamento della media delle temperature massime e 8 gradi per le minime nei tre giorni che precedono l'evento denunciato.</p> <p><b>VENTO CALDO:</b> Movimento più o meno regolare o violento di masse d'aria calda tra sud/est e sud/ovest abbinato ad una temperatura dell'aria di almeno 40° centigradi, che abbia per effetto allessature e/o avvizzimento del prodotto nei 30 giorni antecedenti la raccolta. Possono essere considerati in garanzia anche i danni causati da vento composto da masse d'aria satura di particelle di acqua marina (aerosol atmosferico)</p>
Oggetto della garanzia	La mancata o diminuita produzione ed il danno di qualità (laddove previsto) a seguito dei seguenti eventi atmosferici: grandine, vento, ecc. pioggia, gelo brina, alluvione, siccità, colpo sole vento caldo, sbalzo termico ed ondata di calore
Prodotti Assicurabili	Avena, Farro, Frumento tenero, Frumento duro, Orzo, Segale, Triticale e Colza aventi destinazione a: granella, seme o biomassa/insilaggio nonché le loro miscellanee contenute nelle Colture erbacee da biomassa.
Decorrenza	Tre giorni dalla notifica per grandine e vento; sei giorni per alluvione,, colpo di sole, vento caldo e ondata di calore, ecc. pioggia e salzo termico; 12 giorni per gelo brina 30 giorni per siccità
Decorrenza e Cessazione garanzia	Decorre dall'emergenza e cessa alla maturazione del prodotto, comunque non oltre il 30 luglio Il vento decorre dal 1 marzo e cessa all'inizio della maturazione gialla
Franchigia	Franchigia minima 10% per grandine e vento e 30% per le altre avversità. Nel caso di danni combinati grandine e/o vento ed altre avversità si applica franchigia 30% a scalare (se grandine e/o vento prevalente fr.10% dal danno 31 franchigia decresce di 2 punti di franchigia per ogni punto di danno con il minimo del 15%
Limite indennizzo	Per tutte le avversità, il limite di indennizzo è 50%. Nessun limite di indennizzo per grandine e vento
Danno qualità	Per frumento, orzo, avena, triticale e farro la qualità prevista sul residuo per danni da grandine dalla fase di spigatura.